



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32298** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 62183, reso da **AZZALIN Gino**, agente consegnatario di beni mobili del Comune di Trebaseleghe (PD) per il periodo 01/01/2018 – 15/07/2018, depositato in data 05/11/2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all’udienza pubblica del 13 marzo 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario Stefano Mizgur, data per letta la relazione, l’Avv. Cristina Borgato, per l’agente contabile, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 540/2024, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 62183, reso dall’agente

	contabile Azzalin Gino, quale consegnatario con debito di custodia di beni	
	mobili (autoveicoli e mezzi di servizio) del Comune di Trebaseleghe (PD),	
	per il periodo 01/01-15/07/2018, trattandosi di un conto di ultima gestione ai	
	sensi dell'art. 147, comma 3 c.g.c. e avendo rilevato che:	
	la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139,	
	comma 2 c.g.c., prodotta dall'Ente a seguito di richiesta istruttoria, era	
	irrilevante, limitandosi ad attestare che <i>“dalle verifiche dell'Organo di</i>	
	<i>revisione effettuate nel corso dell'anno 2018 ed inizio anno 2019</i>	
	<i>relativamente alla situazione al 31/12/2018, non sono emerse irregolarità o</i>	
	<i>anomalie”</i> ;	
	il verbale di passaggio di gestione tra il contabile cessante e il	
	contabile subentrante non era stato redatto in conformità alle disposizioni	
	regolamentari che lo disciplinavano (R.D. n. 827/1924, art. 182, commi 1 e	
	2), non essendo le operazioni avvenute alla presenza di un funzionario terzo	
	a ciò delegato e mancando la verifica della consistenza dei beni ceduti in	
	consegna.	
	II. In data 20 febbraio 2025 la difesa dell'agente contabile, dopo aver	
	evidenziato che i profili di irregolarità non erano ascrivibili allo stesso, bensì	
	all'Ente, deduceva:	
	- quanto all'irrilevanza della relazione ex art. 139 c.g.c., che non era	
	richiesto all'Organo di revisione, per le modalità di compilazione del conto,	
	redatto secondo procedure standardizzate e informatizzate, e per la tipologia	
	dei beni (automezzi e mezzi di servizio), un approfondimento ulteriore	
	rispetto alla verifica, svolta in concreto, della regolarità formale del conto e	
	della corrispondenza dello stesso con le scritture contabili dell'Ente;	
	2	

	- quanto alle carenze del verbale di passaggio della gestione, che l'assenza	
	del funzionario delegato a partecipare in rappresentanza dell'Ente doveva	
	essere ascritta all'Ente medesimo anche per l'omessa individuazione di tale	
	soggetto nel regolamento di contabilità e che poteva lecitamente dubitarsi	
	dell'applicazione dell'art. 182 R.D. n. 827/1924 al caso di specie, posto che,	
	per i beni mobili registrati, la consistenza, in termini di quantità, risultava dai	
	pubblici registri automobilistici e, comunque, il valore non poteva essere	
	rimesso alla valutazione degli agenti contabili, essendo stabilito da regole e	
	principi uniformi che consideravano il costo di acquisto, l'ammortamento e	
	l'eventuale svalutazione.	
	III. All'odierna udienza, l'Avv. Borgato e il Pubblico Ministero hanno	
	concluso per il discarico dell'agente contabile e la causa è stata trattenuta in	
	decisione.	
	DIRITTO	
	In via assolutamente preliminare, il Collegio osserva che sussistono i	
	presupposti di cui all'art. 147, comma 3, lett. b) c.g.c. ai sensi del quale “È	
	<i>sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato</i>	
	<i>dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per</i>	
	<i>l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli</i>	
	<i>agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni</i>	
	<i>degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni</i>	
	<i>sui conti precedenti”.</i>	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a	
	determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente	
	contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la	
	3	

	regolarità della gestione che viene a chiudersi), quanto nell’interesse dello	
	stesso agente contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua	
	chiusura da eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).	
	Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre il	
	discarico dell’agente contabile, ai sensi del 149, comma 2 c.g.c., non	
	ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta	
	gestione contabile.	
	Quanto alle carenze del verbale di passaggio della gestione tra il	
	consegnatario cessante e quello subentrante, il Collegio ritiene che le stesse,	
	come evidenziato dallo stesso Magistrato istruttore, non impediscano	
	l’approvazione del conto, anche in considerazione del fatto che la	
	consistenza complessiva dei beni è quella che risulta dai pubblici registri	
	automobilistici, come eccepito dall’agente contabile nelle sue deduzioni	
	difensive, ed è stata riportata nel verbale.	
	Risulta, poi, riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile	
	l’irregolarità configurata dal mancato deposito, unitamente al conto, della	
	relazione dell’organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall’art.	
	139, comma 2 c.g.c., secondo l’orientamento già in precedenza espresso da	
	questa stessa Sezione (<i>ex multis</i> , sentenza n. 198/2024).	
	Con riferimento, poi, al contenuto della relazione prodotta dall’Ente a	
	seguito di richiesta istruttoria, la stessa – come da ordinanza n. 15 del 2023	
	di questa Sezione Giurisdizionale – avrebbe dovuto, preferibilmente, “ <i>dare</i>	
	<i>conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la</i>	
	<i>regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione</i>	
	<i>giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute</i>	
	4	

	<i>nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in</i>	
	<i>tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione</i>	
	<i>dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che</i>	
	<i>siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.</i>	
	Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all'agente	
	contabile e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, con discarico	
	dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione	
	nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale,	
	per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.	
	Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
	luogo a provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32298 del registro di	
	Segreteria approva il conto giudiziale n. 62183 e, per l'effetto, dichiara il	
	discarico dell'agente contabile AZZALIN Gino.	
	In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>
	Depositata in Segreteria, il 09/05/2025	
	5	

[illegible]